

Dal CTP al CPIA

Il 1998 è un anno cruciale per l'EdA: il 31 marzo viene emanato il **D. L.vo 112** che imprime una brusca virata alla scuola verso il territorio. Fino a quel giorno i CTP (secondo l'OM 455) si presentavano come “l'ombelico del mondo (dell'EdA)” e la preoccupazione degli operatori più avveduti era giustamente rivolta al rischio concreto di “scuolacentrismo”; con il D. L.vo 112 tale rischio può essere superato e lo scenario diventa più chiaro e viene ulteriormente definito dal **Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998**.

Nel 1999 (l'anno forse più prolifico per la nuova normativa) inizia la gestazione di un capitolo dell'EdA che ne preciserà le nuove linee culturali, maturate negli anni precedenti nelle aree più avanzate del nostro Paese.

Il 2 marzo **2000** viene infatti alla luce un documento che rappresenta una pietra miliare nella storia dell'EdA italiana: l'**Accordo per “La riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti in Italia”** introduce profonde e positive innovazioni che dovrebbero avere come effetto quasi immediato l'avvio di un processo di implementazione, per la prima volta nella nostra storia, di un Sistema integrato, decentrato e partecipato, partendo da una situazione asinergica di sistemi molto spesso poco propensi ad uscire dai propri confini per agire in modo concertato fra loro.

Si attende quindi l'uscita di un dispositivo che renda attuabile l'Accordo, integrando e aggiornando la “vecchia” 455.

Il 6 febbraio **2001** viene emanata la **Direttiva 22**: pur essendo passata al vaglio della Conferenza Unificata, è una direttiva interna al sistema di istruzione (come viene ribadito in ogni suo articolo) e poi si nota subito che la sparizione del collegato alla Finanziaria 2000 rimanda *sine die* la questione dell'autonomia dei CTP e lascia nel vago quella delle certificazioni.

Tuttavia gli articoli: 2 (Obiettivi prioritari), 5 (Progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi), 9 (Programmazione locale dell'offerta formativa integrata) ed i modelli di certificazione allegati, pur con i loro limiti, rappresentano per ora il solo modo di produrre una modulistica unificata a livello nazionale. L'EdA è diventata quindi campo d'intervento del sistema dell'istruzione nel suo complesso, coerentemente con quanto previsto dalla L.59/97 e dal DPR 275/99, ed è appunto il Regolamento dell'autonomia scolastica l'altro testo a cui fare riferimento anche per trovare soluzioni utili a colmare le carenze della Direttiva 22. Tale Direttiva discende dal Patto sociale del 22 dicembre 1998 e dall'Accordo del 2 marzo 2000 e rappresenta il risultato di un notevole sforzo di concertazione da parte dei diversi soggetti coinvolti, che si sono così impegnati per la costruzione di un settore per certi versi “nuovo” della realtà formativa italiana.

Tra i molti traguardi (art.3.1), l'ingresso a pieno titolo della scuola superiore nell'EdA del sistema di istruzione (solo adombrato nella OM 455/97, all'art.1.3); la scuola secondaria superiore sarà finalmente posta *tout court* come uno dei tre segmenti “istituzionali” dell'EdA. Si tratta di una scelta strategica che discende direttamente dal Patto sociale e dal Master Plan del 21 luglio 1999.

Fino ad oggi la scarsa offerta formativa fornita dal sistema dell'istruzione era stata condizionata dall'idea che il compito dell'EdA fosse sostanzialmente quello di offrire una seconda opportunità a chi, per i più diversi motivi, aveva abbandonato o interrotto gli studi, venendosi spesso a trovare in una situazione di deficit culturale di base; passa un'idea di EdA che vuole superare la marginalità per diventare ordinarietà, dando a tutti i cittadini in età adulta la possibilità di accedere alla formazione a cui sono interessati. Pertanto i nuovi CTP dovranno poter presentare un'offerta formativa in cui siano contemporaneamente presenti le professionalità dell'alfabetizzazione, della media e della secondaria superiore, oltre a quelle per i servizi complementari.

Deve anche essere precisato meglio il **target**, che non è più quello del lavoratore stabile e di età “matura” ma quello di una grande varietà di fasce anagrafiche (dal minorenni al pensionato) e sociali, con la presenza crescente di giovani drop out e di stranieri.

Ciò significa **che gli interventi devono essere diversificati, e tendenzialmente personalizzati e che si deve prendere in considerazione anche l'obbligo formativo.**

Il sistema generale di EdA delineato dal documento della Conferenza unificata prevede i seguenti livelli istituzionali di governo e funzionamento:

a) livello nazionale: per l'individuazione delle priorità strategiche e degli indirizzi generali, delle risorse centrali attivabili, dei criteri per la loro distribuzione e la definizione di linee guida per la determinazione degli standard, del monitoraggio e della valutazione, dei dispositivi di certificazione e di riconoscimento dei crediti.

Compiti affidati ad un Comitato integrato composto dai Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro, dell'Università, dal Dipartimento per gli Affari Sociali, dalla rappresentanza delle Regioni, degli Enti Locali e delle Parti Sociali; Comitato che dovrà raccordarsi con il Comitato nazionale per l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore;

b) livello regionale: per la pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata. Si tratta di funzioni di competenza delle Regioni alle quali viene affiancato, per assicurare la necessaria concertazione sociale, un Comitato regionale costituito dagli Assessori regionali preposti, dai rappresentanti degli Enti Locali, della Direzione scolastica regionale e delle Parti Sociali. Nell'ambito dei loro compiti, le Regioni promuovono il raccordo dei piani di EdA con le altre politiche territoriali di sviluppo:

c) livello locale: articolato in funzioni della Provincia, dei Comuni e dei Comitati locali per l'EdA. La Provincia concorre con la Regione alla definizione delle scelte regionali di programmazione, predispone le linee generali per la programmazione dell'EdA nel suo territorio, programma i servizi sovracomunali di informazione e pubblicizzazione, collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale:

I Comuni e le Comunità montane, oltre a partecipare con la Regione e la Provincia ai compiti comuni sopra citati, istituiscono i Comitati locali per l'EdA, e, d'intesa con questi, programmano l'uso delle risorse, promuovono tutte le iniziative di EdA nel loro territorio, la loro realizzazione integrata, coordinano l'insieme delle opportunità presenti sul territorio e sviluppano iniziative di informazione e orientamento per gli utenti. Il documento prevede, infatti, a livello locale, questo ulteriore organismo: il Comitato locale.

Si tratta della sede privilegiata della programmazione concertata locale che, oltre a questo compito programmatico, formula anche proposte in merito alla istituzione dei CTP e alla loro relativa localizzazione.

I Comitati locali sono presieduti da rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane e sono composti da rappresentanti degli Uffici scolastici territoriali, della Provincia, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle Parti Sociali e da rappresentanti delle Agenzie formative operanti nel campo dell'EdA non formale.